



COMUNE DI VALVASONE ARZENE

Provincia di Pordenone

REGOLAMENTO COMUNALE *per la CONCESSIONE di OCCUPAZIONE di SPAZI ed AREE PUBBLICHE*

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 74 in data 30.11.1998 e modificato, a seguito di provvedimento del CO.RE.CO. n. 20468/99, con deliberazione consiliare n. 15 del 22.03.1999 e ulteriormente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 10 del 14 marzo 2000, n. 48 del 26.10.2001, n. 51 del 29.12.2005, n.14 del 23.02.2010 e n. 36 del 29.07.2014.

ESECUTIVO A TUTTI GLI EFFETTI IN DATA 22 SETTEMBRE 2014

Individuato quale regolamento applicabile nel Comune di Valvasone Arzene con deliberazioni conformi dei Consigli Comunali di Valvasone e Arzene del 30 dicembre 2014

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento	Pag. 1
Art. 2 - Definizione di spazi ed aree pubbliche	» 1
Art. 3 - Distinzione delle occupazioni	» 1

TITOLO II DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE E SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE

Art. 4 - Soggetti obbligati al pagamento del canone	» 2
Art. 5 - Esenzioni	» 2
Art. 6 - Concessione	» 3
Art. 7 - Occupazioni abusive	» 3
Art. 8 - Domanda per il rilascio della concessione	» 4
Art. 9 - Pareri	» 5
Art. 10 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione	» 5
Art. 11 - Provvedimento di concessione	» 6
Art. 12 - Obblighi connessi alla concessione	» 6
Art. 13 - Uso della concessione	» 7
Art. 14 - Rinnovo della concessione	» 7
Art. 15 - Subentro nella concessione	» 7
Art. 16 - Modifica, sospensione, revoca e rinuncia della concessione	» 7
Art. 17 - Decadenza ed estinzione della concessione	» 8

TITOLO III DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 18 - Istituzione canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	» 8
Art. 19 - Criteri per la determinazione del canone	» 8
Art. 20 - Classificazione degli spazi e delle aree pubbliche	» 9
Art. 21 - Durata dell'occupazione	» 10
Art. 22 - Entità dell'occupazione	» 10
Art. 23 - Valutazione economica delle attività	» 10
Art. 24 - Tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	» 10
Art. 25 - Tariffe per le occupazioni permanenti	» 11
Art. 26 - Tariffe per le occupazioni temporanee	» 11
Art. 27 - Determinazione del canone	» 11

Art. 28 - Occupazioni con impianti a rete nel periodo transitorio	»	12
Art. 29 - Trasferimento degli impianti a rete	»	13
Art. 30 - Distributori di carburanti	»	13
Art. 31 - Modalità e termini di pagamento del canone ed accessori	»	13
Art. 32 - Funzionario responsabile	»	14
Art. 33 - Attività di controllo	»	14
Art. 34 - Sanzioni ed interessi	»	14
Art. 35 - Rimborsi	»	15
Art. 36 - Riscossione coattiva	»	15

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 - Concessioni in corso	»	16
Art. 38 - Entrata in vigore	»	16

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli artt. 52 e 63 del D.Lgs.vo 446 del 15.12.1997, disciplina:
 - a) le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, e relativo soprassuolo e sottosuolo;
 - b) le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;
 - c) la classificazione in categoria delle strade, aree e spazi pubblici;
 - d) la misura delle tariffe in relazione alla tipologia di occupazione ed alla categoria dell'area o dello spazio occupato;
 - e) i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - f) le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione, anche coattiva, del canone;
 - g) il controllo e le sanzioni e l'eventuale contenzioso.
2. Per le occupazioni di cui alla lettera a) del comma precedente, l'utente è tenuto a pagare al Comune un corrispettivo denominato "*canone*".
3. Salvo i casi espressamente stabiliti dall'art. 5 del presente Regolamento, da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto la concessione e senza aver pagato il canone di occupazione.

Art. 2

Definizione di spazi ed aree pubbliche

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerati spazi ed aree pubbliche:
 - a) le strade, le vie, le piazze e simili appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzate;
 - b) i tratti di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.
2. Non sono considerati, invece, spazi ed aree pubbliche i beni del patrimonio disponibile che sono, pertanto, soggetti al regime contrattuale del Codice Civile.

Art. 3

Distinzione delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in relazione alla loro durata si distinguono in:
 - a) occupazioni permanenti quelle di carattere stabile aventi durata non inferiore ad anni uno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) occupazioni temporanee quelle di durata inferiore ad anni uno, anche se ricorrenti;

- c) occupazioni abusive ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento, indipendentemente dalla loro durata, rilevate con apposito verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale.
2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in relazione alla loro natura si distinguono in:
- a) occupazioni di suolo pubblico;
 - b) occupazioni di sottosuolo pubblico, comprese quelle con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa;
 - c) occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, comprese quelle con cavi ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, non vengono considerate occupazioni di spazi ed aree pubbliche quelle comunque effettuate da e per il Comune.

TITOLO II
DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE
E SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE

Art. 4

Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. Soggetto tenuto al pagamento del canone è colui che occupa, in forza di regolare concessione o autorizzazione o di fatto, anche abusivamente, spazi ed aree pubbliche.
2. Nel caso di uso comune dell'occupazione, oltre al titolare della concessione, sono responsabili in solido al pagamento del canone gli altri occupanti.

Art. 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) i passi carrabili;
 - b) gli accessi carrabili o pedonali;
 - c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c, T.U.I.R. (D.P.R. 22/12/1986, n. 917) per le finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - d) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le aste delle bandiere, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi pubblici, purchè non contengano messaggi pubblicitari assoggettabili alla relativa imposta ai sensi del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, capo I;
 - e) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive ecc. prive di rilevanza economica;
 - f) le occupazioni con tende, balconi, pensili e simili;
 - g) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - h) le occupazioni effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché dalle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;

- i) le occupazioni effettuate con conduttori, cavi, canalette realizzate da privati;
- l) le occupazioni effettuate con bocche di lupo, griglie, tombini, lucernari e simili;
- m) le occupazioni effettuate con pensiline, balconi e simili a carattere stabile;
- n) le occupazioni realizzate da e per soggetti portatori di *handicap*.

Art. 6 **Concessione**

1. Qualsiasi occupazione di spazi od aree di cui al precedente art. 3 è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'ufficio competente, su domanda dell'interessato.
2. La concessione consente al richiedente un uso esclusivo del bene occupato con conseguente limitazione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.
3. Sono escluse dall'obbligo della preventiva concessione le occupazioni che non presentano le caratteristiche di cui al precedente comma 2, ovvero le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
4. Sono esenti dall'obbligo della preventiva concessione le seguenti occupazioni per le quali, pur presentando le caratteristiche di cui al precedente comma 2, si considera sostitutiva l'apposita ricevuta numerata attestante l'avvenuto pagamento del canone:
 - a) le occupazioni effettuate da autoveicoli negli appositi spazi adibiti dal Comune a parcheggio a pagamento;
 - b) le occupazioni occasionali, di durata inferiore ad un giorno, effettuate dai veicoli ambulanti non titolari di concessione, previa autorizzazione dell'ufficio di Polizia Municipale;
 - c) le altre occupazioni occasionali di durata inferiore a un giorno previa apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio di Polizia Municipale o dal competente Servizio.

Art. 7 **Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni, diverse da quelle elencate ai commi 3 e 4 del precedente articolo, realizzate senza la concessione comunale e risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Municipale, sono considerate abusive. Dette occupazioni sono equiparate a quelle concesse ai soli fini del pagamento del canone.
2. Sono considerate, altresì, abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima;
 - c) quelle rientranti nella fattispecie dell'art. 34, comma 2 del presente regolamento.
3. In caso di occupazione abusiva, oltre al pagamento del canone a norma del comma 1 del presente articolo, l'occupante è soggetto anche alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al canone nè superiore al doppio del canone stesso.

4. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento del canone, e salvo il diritto di regresso.
5. L'irrogazione della sanzione di cui al presente articolo non pregiudica la predisposizione, da parte dell'Amministrazione Comunale, della rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
6. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Art. 8

Domanda per il rilascio della concessione

1. Chiunque intende, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche deve farne domanda scritta al Comune almeno trenta giorni liberi prima di quello a decorrere dal quale si intende realizzare l'occupazione.
2. L'originale della domanda di concessione, redatta in carta legale, deve contenere, a pena di improcedibilità, i seguenti elementi:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetti diversi da quelli della lettera a), oltre ai dati sopra indicati devono essere riportate le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
 - d) l'ubicazione dell'area o spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - e) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
 - f) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione. Le domande di occupazione a sviluppo progressivo per la realizzazione di reti tecnologiche da parte di Aziende erogatrici di pubblici servizi devono contenere la richiesta che la concessione temporanea, dopo il rilascio del regolare collaudo dei lavori, acquisisca la natura di concessione permanente;
 - g) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - h) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.
3. La domanda dovrà essere corredata dall'autorizzazione del proprietario dell'area, nel caso di occupazione di area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio.
4. L'ufficio competente, in relazione alla particolare tipologia dell'occupazione, si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti od informazioni.
5. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive previste dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. L'ufficio competente, al fine di agevolare i richiedenti, predispone appositi moduli per la domanda di concessione.

7. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzioni di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato in sanatoria.

In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione scritta dell'occupazione al competente ufficio comunale, direttamente, via fax o con telegramma, entro le ore 12:00 del primo giorno lavorativo successivo.

L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

Art. 9

Pareri

1. Per le strade statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri abitati, deve essere chiesto il preventivo nulla osta degli enti proprietari.

Art. 10

Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate al servizio competente per l'istruttoria e la loro definizione.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è quello indicato nel Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi.
3. In caso di presentazione di più domande per la stessa area costituisce preferenza:
 - a) l'ordine di presentazione;
 - b) la richiesta dei titolari di negozi che chiedono la concessione per lo spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione delle merci.
4. Le concessioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni:
 - a) vi siano, qualora richiesti, i pareri favorevoli di cui all'articolo precedente;
 - b) che l'interessato abbia sottoscritto il disciplinare ed abbia versato:
 - le spese di istruttoria della domanda;
 - le spese di redazione del disciplinare stesso;
 - il canone, nella misura stabilita nel disciplinare stesso;
 - una cauzione in denaro o in titoli di Stato ed equiparati pari ad almeno una annualità di canone per le concessioni permanenti e per le occupazioni temporanee secondo quanto determinato con atto giuntale. Il versamento cauzionale infruttifero è vincolato al corretto rispetto di tutti gli obblighi imposti dall'atto di concessione in base ad una valutazione tecnica del rischio.
5. In luogo della cauzione può essere prestata fideiussione bancaria od assicurativa in conformità alle norme vigenti.

Art. 11

Provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione è emesso dal responsabile del servizio competente e consegnato al richiedente che lo dovrà conservare ed esibire a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione.
2. L'atto di concessione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della domanda di concessione di cui all'art. 8, comma 2;
 - b) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione. Per le occupazioni temporanee per la realizzazione di nuove reti tecnologiche da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi, dovrà essere disposto, qualora venga richiesto sulla domanda, che la concessione temporanea, in seguito al rilascio del regolare collaudo dei lavori, acquisisce automaticamente la natura di permanente;
 - c) la superficie o l'estensione lineare concessa, comprende tutte le eventuali occupazioni accessorie e/o strumentali. (Comprendono ad es., nel caso di occupazioni con attività commerciali, elementi di arredo o accessori quali fioriere, recinzioni, panchine ecc., escluse, comunque tende, sporgenze e simili);
 - d) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione, con particolare riferimento alle norme vigenti e ai regolamenti di polizia urbana e edilizia applicabili;
 - e) le scadenze e la misura dell'eventuale canone di concessione determinato secondo i criteri previsti dal presente regolamento;
 - f) l'obbligo di osservare quanto previsto dal successivo art. 12;
 - g) l'indicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e/o accessorie in caso di mancato rispetto delle disposizioni della concessione.
3. Ogni provvedimento è in ogni caso accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle occupazioni.

Art. 12

Obblighi connessi alla concessione

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specifiche nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese.
 - b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) versare il canone alle scadenze previste;
 - e) accettare gli aggiornamenti del canone derivanti da provvedimenti generali adottati dall'Amministrazione.

Art. 13
Uso della concessione

1. Salvo i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione e dall'art. 15 del presente regolamento, la concessione d'occupazione di suolo pubblico è personale e non può essere trasferita a terzi, nemmeno per successione a causa di morte.
2. La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l'attività autorizzata.

Art. 14
Rinnovo della concessione

1. Il titolare della concessione, prima della sua scadenza, può chiederne:
 - a) il rinnovo per quanto riguarda le occupazioni permanenti;
 - b) la proroga per quanto riguarda le occupazioni temporanee.
2. Il rinnovo o la proroga della concessione avviene mediante apposita richiesta scritta, contenente gli estremi della concessione in scadenza, da presentare negli stessi termini indicati all'art. 8, comma 1 del presente regolamento.

Art. 15
Subentro nella concessione

1. Il diritto di concessione relativo all'occupazione permanente può essere trasferito ad altro soggetto con l'eventuale passaggio di proprietà dell'immobile e dell'attività strettamente collegata a condizione che:
 - a) rimangano invariate le modalità di occupazione;
 - b) rimangano invariate le attività indicate nell'atto di concessione originario.
2. Il subentrante dovrà comunicare al Comune il subentro e dovrà indicare gli estremi della precedente concessione ai fini della modifica della titolarità.
3. Il Comune si riserva, comunque, di emettere nuovo provvedimento di concessione con la fissazione di eventuali nuove prescrizioni.
4. Il provvedimento di concessione per le occupazioni temporanee e/o per quelle permanenti legate a pubblici esercizi ha carattere personale e, conseguentemente, non è consentita la cessione ad altri soggetti.

Art. 16
Modifica, sospensione, revoca e rinuncia della concessione

1. L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute che non rendono più possibile la realizzazione o il mantenimento dell'occupazione, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La concessione deve essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento o dal disciplinare.

3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione mediante apposita comunicazione scritta indirizzata al Comune.
4. In tutte le ipotesi richiamate:
 - a) non si fa luogo al rimborso delle spese sostenute dal concessionario per il rilascio del provvedimento di concessione;
 - b) l'eventuale deposito cauzionale viene restituito, senza interessi e al netto delle somme dovute al Comune per addebiti insoluti ed eventuali spese sostenute, nei termini indicati nella concessione stessa, dopo la verifica della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.
5. La revoca della concessione per motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio o dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva.
6. La revoca della concessione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

Art. 17

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) il mancato versamento del canone stabilito nell'atto di concessione entro i termini fissati dal successivo art. 31, comma 2;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.
2. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

TITOLO III

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 18

Istituzione canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. A decorrere dall'anno 1999 è istituito il canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'art. 63 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

Art. 19

Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone è determinato sulla base dei seguenti criteri:
 - a) classificazione degli spazi ed aree pubbliche in relazione alla loro importanza, seguendo la classificazione disposta dal presente regolamento;
 - b) valutazione del beneficio economico conseguibile dal titolare della concessione;
 - c) durata dell'occupazione;

- d) entità della concessione;
- e) tariffa base determinata ai sensi del presente regolamento.

Art. 20
Classificazione degli spazi e delle aree pubbliche

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le strade comunali, gli spazi e le aree pubbliche sono classificate in due categorie, secondo il seguente elenco in relazione alla loro importanza:

CATEGORIA I Centro storico
CATEGORIA II Ambiti esterni

Elenco delle strade, degli spazi e delle altre aree di cui alla tabella precedente:

CATEGORIA I - Denominazione -

Piazza Mercato
Via Cesare Battisti
Via 4 Novembre
Via San Pietro
Piazza Libertà
Via Elisabetta Noia
Via Baldinelli
Via Erasmo
Largo Isonzo
Vicolo Monte Grappa
Vicolo Monte Nero
Vicolo Monte Sabotino
Vicolo Monte San Michele
Vicolo Monte Santo
Via 24 Maggio
Piazza Castello
Largo Piave
Borgo Alpi
Via Regina Margherita (1^ parte)
Via Valvason Corbello
Via Sant'Elena (1^ parte)

CATEGORIA II - Denominazione -

tutte le altre vie e piazze

2. Le occupazioni all'interno di edifici pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile sono sempre soggette alla tariffa stabilita per le strade di prima categoria.
3. I coefficienti, relativi alla classificazione di cui al comma 1, utilizzati per la determinazione del canone, sono indicati nell'allegato A del presente regolamento.

Art. 21
Durata dell'occupazione

1. La durata dell'occupazione è rilevata:
 - a) per le occupazioni soggette all'obbligo della concessione, in base alla durata indicata nel provvedimento di concessione;
 - b) per le occupazioni esenti da concessione, in base alla durata effettiva;
 - c) per le occupazioni abusive in base al verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale.

2. La durata dell'occupazione è calcolata:
 - a) per le occupazioni permanenti in rapporto all'anno;
 - b) per le occupazioni temporanee in rapporto ai giorni ed alle ore, considerando per intero le eventuali frazioni di ora;
 - c) per le occupazioni abusive che vengono considerate in tutti i casi temporanee, sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

3. Non sono considerate occupazioni permanenti, anche se di durata superiore ad un anno, le occupazioni che per loro natura hanno carattere di temporaneità e quelle indicate nella parte seconda "occupazioni temporanee" dell'allegato C.

Art. 22
Entità dell'occupazione

1. L'entità dell'occupazione per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche è espressa e determinata in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all'unità superiore. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un metro quadrato o lineare sono sempre arrotondate ad un metro quadrato o lineare.

Art. 23
Valutazione economica delle attività

1. La valutazione economica delle attività soggette all'applicazione del canone è espressa attraverso coefficienti mediante i quali il Comune pondera, in relazione alle diverse tipologie di occupazione, il beneficio economico ritraibile da queste, tenendo conto anche del sacrificio imposto alla collettività (Allegato B al presente regolamento).

Art. 24
Tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni di cui al Titolo I del presente regolamento sono soggette al pagamento di un canone, secondo le tariffe stabilite dall'allegato C al presente regolamento.

2. Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione da adottare ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, e comunque non oltre il 31 dicembre, a valere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. L'omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 25

Tariffa per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, la tariffa base esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.

Art. 26

Tariffe per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee, la tariffa base esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.
2. Se l'occupazione è di durata inferiore ad un giorno, il canone è commisurato alle ore effettive d'occupazione, e la tariffa oraria è determinata suddividendo la tariffa giornaliera per ventiquattro.

Art. 27

Determinazione del canone

1. La misura del canone è determinata in relazione ai seguenti fattori:

OCCUPAZIONI PERMANENTI:

<i>Codice</i>	<i>Fattore</i>
T	Tariffa base individuata con distinzione fra suolo, soprassuolo e sottosuolo.
R	Percentuale di tariffa corrispondente alle varie categorie di strade, spazi ed aree pubbliche
M	Superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari
K	Coefficiente moltiplicatore variabile a seconda dell'attività esercitata dai titolari delle concessioni
N	Numero di anni per i quali è rilasciata la concessione

FORMULA

$$\text{Canone} = (T \times R \times M \times K) \times N$$

OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

<i>Codice</i>	<i>Fattore</i>
T	Tariffa base individuata con distinzione fra suolo, soprassuolo e sottosuolo.
R	Percentuale di tariffa corrispondente alle varie categorie di strade, spazi ed aree pubbliche
M	Superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari
K	Coefficiente moltiplicatore variabile a seconda dell'attività esercitata dai titolari delle concessioni
H	Numero di ore per le quali è rilasciata la concessione

FORMULA

$$\text{Canone} = [(T/24 \times H) \times R \times M \times K]$$

Limitatamente alle occupazioni per la realizzazione di opere edili e di manutenzione agli edifici e dagli immobili in genere (attività edilizia) alla tariffa ordinaria prevista dal presente regolamento per le occupazioni temporanee si applicano le riduzioni seguenti:

- riduzione del 50% per occupazioni di durata fino a 20 giorni;
- riduzione del 65% per occupazioni dal 21° al 180° giorno;
- riduzione del 50% per occupazioni dal 181° al 365° giorno;
- nessuna riduzione per occupazioni oltre il 365° giorno;

Per l'applicazione si farà riferimento alla durata effettiva dell'occupazione indicata nel provvedimento di concessione;

Al fine di determinare le riduzioni previste per l'attività edilizia, eventuali proroghe saranno cumulate alla richiesta originale.

Art. 28

Occupazioni con impianti a rete nel periodo transitorio

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfaitariamente sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente per ciascun utente. L'ammontare complessivo dei canoni annui dovuti non può essere inferiore a €. 516,50=.
2. Sulla medesima occupazione il canone determinato ai sensi del presente articolo non si sovrappone ad altri eventuali canoni.
3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. E' in facoltà del Comune di richiedere ai concessionari informazioni e documentazioni giustificativi delle utenze in atto, cessate od iniziate, e di effettuare controlli nel territorio comunale.
5. I canoni di cui ai commi precedenti sono aggiornati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno

Art. 29

Trasferimento degli impianti a rete

1. Le condutture, i cavi, gli impianti ed ogni altro manufatto di cui al precedente art. 25 possono essere trasferiti, su disposizione del Comune, in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori oppure in gallerie appositamente costruite. Le spese di trasferimento sono a carico dei concessionari.

Art. 30

Distributori di carburanti

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato, e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo.
2. Se il distributore è posto su area non pubblica, e tuttavia è occupata parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato.
3. Per i distributori prospicienti su strade appartenenti a diverse categorie, il canone è commisurato in base alla tariffa della strada di categoria più elevata.

Art. 31

Modalità e termini di pagamento del canone ed accessori

1. Il canone, gli interessi moratori, le spese, le sanzioni ed eventuali altri accessori dovuti possono essere pagati direttamente alla tesoreria comunale o mediante c/c postale intestato alla stessa.
2. Per le concessioni permanenti, salvo quanto disposto dal precedente art. 24, la prima rata del canone va pagata al rilascio della concessione, ed è commisurata al tempo intercorrente fra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare, e vanno pagate entro il giorno 10 gennaio dell'anno a cui si riferiscono.
3. Per le concessioni permanenti di importo annuo del canone superiore a €. 516,50=, su richiesta del concessionario, può essere disposto un pagamento rateale, fino ad un massimo di quattro rate trimestrali, da versare rispettivamente per la prima rata al rilascio della concessione e per le rimanenti, nell'ordine susseguente, entro il giorno 10 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.
4. Per le concessioni temporanee il canone va sempre pagato al momento del rilascio della concessione, salvo quanto di seguito indicato:
 - a) per le occupazioni realizzate da commercianti ambulanti senza posto fisso, prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) per le occupazioni abusive entro il giorno stesso in cui viene contestata la violazione.
5. Il pagamento degli interessi moratori, delle spese, delle sanzioni e degli eventuali altri accessori dovuti è effettuato secondo quanto stabilito nel provvedimento di accertamento.

Art. 32
Funzionario Responsabile

1. Con decreto Sindacale è designato un funzionario responsabile al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale per l'esatta e puntuale attribuzione del canone secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 33
Attività di controllo

1. Il funzionario responsabile del canone, sulla base delle concessioni rilasciate o dei verbali di contestazione emessi, dispone il recupero dell'omesso pagamento del canone.
2. Per il recupero delle somme di cui al comma 1, il responsabile emette apposito avviso di contestazione motivato nel quale saranno indicati:
 - a) importo del canone contestato;
 - b) interessi e sanzioni nelle misure indicate dalla normativa vigente e dal presente regolamento;
 - c) modalità e termini entro i quali effettuare i pagamenti.
3. L'avviso di contestazione deve essere notificato al concessionario anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 34
Sanzioni ed interessi

1. Sulle somme non versate o parzialmente o tardivamente versate sono dovuti gli interessi legali per i seguenti periodi:
 - a) per gli omessi o parziali versamenti, dalla data di scadenza indicata nell'atto di concessione fino alla data di emissione dell'avviso di contestazione;
 - b) per gli omessi o parziali versamenti conseguenti ad occupazioni abusive o parzialmente abusive, dalla data del verbale di contestazione fino alla data di emissione dell'avviso di contestazione;
 - c) per i tardivi versamenti, dalla data di scadenza indicata nell'atto di concessione fino alla data di effettivo pagamento.
2. Il mancato pagamento del canone stabilito nell'atto di concessione entro 30 giorni dai termini previsti dal precedente art. 28, comporta la decadenza della concessione a decorrere dalla data del mancato pagamento, diventando occupazione abusiva.
3. Per le occupazioni abusive di cui al precedente art. 7 si applica la sanzione pecuniaria pari al 100% del canone dovuto, fatto salvo quanto previsto in materia dal D.Lgs. 30.04.1992, n. 285.

Art. 35
Rimborsi

1. Sulle somme dovute a titolo di rimborso del canone anticipatamente versato, spettano gli interessi legali con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che dovrà assumere la forma di richiesta scritta ad opera del titolare della concessione.
2. Il rimborso del canone avverrà limitatamente al periodo di mancata occupazione e/o all'eventuale riduzione della superficie originariamente concessa.
3. La revoca della concessione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.
4. L'eventuale rimborso del deposito cauzionale e delle spese di rilascio della concessione sono regolate dal precedente art. 15.

Art. 36
Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate nell'avviso di contestazione, se non versate nei termini indicati nello stesso, sono riscosse coattivamente in base ad una delle seguenti modalità:
 - a) mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune si avvalga tramite apposita convenzione del concessionario del servizio di riscossione di cui al D.Lgs. 13.04.1999, n. 112;
 - b) mediante ingiunzione secondo le disposizioni di cui la R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune svolga in proprio l'attività di riscossione coattiva o l'affidi ai soggetti di cui all'art. 53, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37
Concessioni in corso

1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare.

2. Relativamente alle concessioni in corso, i periodi di proroga richiesti successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, ai fini del calcolo del canone, si intendono sommati ai periodi già concessi e nella determinazione del canone si farà riferimento alla migliore condizione favorevole per il concessionario.

Art. 38
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore terminata la pubblicazione della relativa delibera di adozione.

(reg/cosap2014)

ALLEGATO A)

CLASSIFICAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Coefficiente importanza</i>
I	Centro storico	100/100
II	Ambiti esterni	70,6/100

ALLEGATO B)

VALUTAZIONE ECONOMICA DELLE ATTIVITA'

<i>N.</i>	<i>Descrizione attività od occupazione</i>	<i>Coefficiente</i>
1	Commercio ambulante occupazioni permanenti	0,4
2	Commercio ambulante occupazioni temporanee	0,5
3	Chioschi, edicole e simili	0,1
4	Attività di bar, ristoranti e simili	0,01
5	Vendita/esposizione frutta, verdura ecc.	0,1
6	Attività commerciali in genere	0,1
7	Circhi, luna park e spettacoli viaggianti	0,05
8	Bancarelle in occasioni di fiere, ricorrenze, festività ecc.	1,2
9	Manifestazioni politiche, culturali, sportive ecc., con rilevanza economica	0,05
10	Attività edilizia in genere	0,5
11	Distributori di carburanti	2,6
12	Distributori automatici di beni e servizi	0,6

ALLEGATO C)

TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
DETERMINATE IN BASE AI COEFFICIENTI DI CUI
ALL'ALLEGATO A e B

PARTE PRIMA - Occupazioni permanenti

<i>Tipo Occupazione</i>	<i>Tariffa</i>
<i>Occupazioni del suolo:</i>	
- Categoria I	€. 18,00
- Categoria II	€. 13,00
<i>Occupazioni del soprasuolo:</i>	
- Categoria I	€. 9,00
- Categoria II	€. 6,00
<i>Occupazioni del sottosuolo:</i>	
- Categoria I	€. 9,00
- Categoria II	€. 6,00
<i>Distributori di carburanti:</i>	
- Categoria I	€. 46,00
- Categoria II	€. 32,00
<i>Distributori automatici di beni e servizi:</i>	
- Categoria I	€. 11,00
- Categoria II	€. 8,00
<i>Occupazioni in mercati situati su strade, piazze ed altri spazi ed aree pubbliche sottratte all'uso dei pedoni o dei veicoli:</i>	
- Categoria I	€. 7,00
- Categoria II	€. 5,00

PARTE SECONDA - Occupazioni temporanee

<i>Tipo Occupazione</i>	<i>Tariffa</i>
<i>Occupazioni del suolo:</i>	
- Categoria I	€. 1,60
- Categoria II	€. 1,10
<i>Occupazioni del soprassuolo:</i>	
- Categoria I	€. 0,50
- Categoria II	€. 0,40
<i>Occupazioni del sottosuolo:</i>	
- Categoria I	€. 0,50
- Categoria II	€. 0,40
<i>Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante:</i>	
- Categoria I	
- Categoria II	€. 2,00
	€. 1,40
<i>Venditori ambulanti, compresi i produttori agricoli che vendono direttamente i propri prodotti:</i>	
- Categoria I	
- Categoria II	€. 1,00
	€. 0,60
<i>Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante:</i>	
- Categoria I	
- Categoria II	€. 0,10
	€. 0,05
<i>Attività edilizia:</i>	
<i>Occupazioni per la realizzazione di opere edilizie e di manutenzione agli edifici ed immobili in genere:</i>	
- Categoria I	
- Categoria II	€. 0,01
	€. 0,01
<i>Attività politiche, culturali e sportive:</i>	
<i>Occupazioni realizzate in occasione di attività politiche, culturali e sportive, con rilevanza economica:</i>	
- Categoria I	
- Categoria II	€. 0,10
	€. 0,05